

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, n. 53
00184 Roma

Studio Legale Associato
in associazione con Linklaters LLP
Via Broletto, 9
20121 Milano
Telefono (+39) 02 8839 351
Facsimile (+39) 02 8839 35201

Trasmissione in formato elettronico all'indirizzo PEC: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Consultazione pubblica sulle Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio.

Egregi Signori,

nell'ambito della consultazione in oggetto, con la presente trasmettiamo talune osservazioni al documento recante le nuove *"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*, pubblicato sul sito di Banca d'Italia in data 13 aprile 2018 (di seguito, il **Documento di consultazione**).

Cogliamo altresì l'occasione per ringraziare codesta spettabile Autorità per l'opportunità concessa di rappresentare i nostri commenti e rimaniamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito ai medesimi, che potranno essere richiesti a Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP, nella persona di Dario Longo (e-mail: dario.longo@linklaters.com; tel.: 02 88393 5219) e di Giulio Farolfi (e-mail: giulio.farolfi@linklaters.com; tel.: 02 883935458).

Distinti saluti.

Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP

Disposizioni preliminari - Destinatari

L'aspetto principale su cui desideriamo concentrare le nostre osservazioni è l'applicabilità delle disposizioni in commento alle succursali italiane di intermediari esteri.

Si rileva infatti che, pur includendo nel proprio ambito di applicazione le *“succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo”*, il Documento di consultazione non fornisce alcuna indicazione aggiuntiva sulle specificità che caratterizzano l'assolvimento degli obblighi organizzativi antiriciclaggio da parte delle medesime (ad eccezione della nota n. 2, ove è disposto che *“le disposizioni di cui alla Parte II trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali”*).

Gli intermediari esteri che operano in Italia mediante lo stabilimento di una succursale rappresentano una quota significativa e in costante crescita degli operatori del mercato bancario e finanziario; purtroppo, l'attuale formulazione del Documento di consultazione non pare tenere la rilevanza del fenomeno nella debita considerazione.

La mancanza di previsioni appositamente riferite alle succursali potrebbe portare alla conclusione per cui sarebbe imposto anche a loro di adottare i presidi e le misure prescritti in termini generali nel Documento di consultazione, che - però - sono stati disposti avendo in mente categorie di destinatari ontologicamente diverse (ovvero intermediari con sede legale in Italia ed una propria personalità giuridica, contrariamente a quanto avviene nel caso delle succursali). Il rischio, oltre che aggravare eccessivamente l'organizzazione interna delle succursali (spesso di dimensioni ed operatività ridotta), è che queste ultime seguano approcci differenti nel determinare come mutuare all'interno della propria realtà gli assetti organizzativi oggetto di analisi, anche a seconda delle indicazioni che sono state messe a disposizione dalle Autorità dei propri paesi d'origine.

Per ovviare a questa situazione, emerge con evidenza la necessità di stabilire puntualmente il *“coordinamento”* tra il paradigma degli obblighi organizzativi antiriciclaggio fissato dal Documento di consultazione e la struttura delle succursali, al fine di delineare con precisione il *framework* normativo loro applicabile (tenendo altresì conto che i principi europei applicabili in materia di intermediari che operano in via transfrontaliera attribuiscono allo Stato membro d'origine la competenza in ordine all'organizzazione ed i controlli interni degli stessi).

Pertanto, si chiede a codesta spettabile Autorità di inserire all'interno del provvedimento previsioni che individuino nel dettaglio le modalità con cui le succursali in Italia di intermediari esteri sono tenute ad implementare le disposizioni contenute nelle parti Terza, Quarta e Settima del Documento di consultazione.

Nel prosieguo, si espongono taluni commenti di dettaglio volti ad integrare e precisare la tematica giusto anticipata.

Parte prima – Sezione III (presidi organizzativi minimi)

All'interno del paragrafo relativo ai presidi organizzativi minimi e, più in generale, nel Documento di consultazione, numerosi sono i riferimenti alle funzioni di controllo aziendale dei destinatari.

In relazione alle succursali di intermediari esteri, tuttavia, il Documento di consultazione non specifica se per tali funzioni di controllo debbano intendersi funzioni istituite all'interno della struttura organizzativa della succursale, o se debbano piuttosto intendersi le funzioni di controllo istituite presso la sede legale estera.

Si ritiene che, anche alla luce dell'attuale prassi, la seconda soluzione sia quella preferibile, considerata altresì l'esigenza di non imporre agli intermediari esteri alcun obbligo di istituire specifiche funzioni di controllo a livello della succursale. Ciò si pone infatti in linea sia con il principio di proporzionalità che permea la normativa oggetto di consultazione, sia con i summenzionati principi europei applicabili in materia di intermediari bancari e finanziari che operano in via transfrontaliera.

Pertanto, si chiede di specificare all'interno del testo che le funzioni di controllo aziendale cui è fatto riferimento lungo il Documento di consultazione possano essere indifferentemente tanto quelle stabilite a livello della succursale, ove esistenti, quanto quelle insediate presso la sede legale dell'intermediario estero.

Parte terza – Sezione I (la funzione antiriciclaggio)

1.1. Inquadramento organizzativo

I destinatari delle disposizioni *de quibus* sono tenuti a istituire una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio, la funzione antiriciclaggio.

In proposito, con riferimento agli intermediari esteri, si osserva che non dovrebbe ritenersi sussistente in capo agli stessi alcun obbligo di istituire la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile all'interno della succursale; piuttosto, ad essi pare essere rimessa la facoltà sia di procedere nel senso descritto, sia di attribuire invece i relativi compiti ad una funzione incardinata presso la sede legale (fermo restando che l'ambito di competenza della funzione antiriciclaggio dell'*headquarter* dovrà naturalmente comprendere la succursale italiana). Pertanto, e in linea con quanto detto *supra* in relazione alle funzioni di controllo aziendale, si chiede a codesta spettabile Autorità di riformulare il testo o di inserire apposita previsione al fine di chiarire questo aspetto.

Del resto, laddove si dovesse invece ritenere che gli intermediari esteri siano soggetti all'obbligo di istituire un'apposita funzione antiriciclaggio presso la succursale, la successiva attribuzione dei relativi compiti all'*headquarter* non potrebbe che qualificarsi come un'esternalizzazione; ciò sarebbe tuttavia paradossale da un punto di vista giuridico, data l'assenza di un vero e proprio rapporto di "alterità" tra succursale e sede legale.

Infine, si chiede di chiarire all'interno del testo se, laddove un intermediario estero dovesse decidere comunque di istituire la funzione antiriciclaggio all'interno della succursale italiana, la responsabilità della stessa possa essere attribuita al responsabile della succursale ("*branch manager*") di questa, sempre se giustificato dalle ridotte dimensioni della succursale.

1.4. Esternalizzazione

Il Documento di consultazione prevede che lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio possa essere affidato a soggetti esterni al destinatario delle disposizioni (ferma la responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio in capo a quest'ultimo).

In proposito, si chiede di riformulare il testo o di inserire apposita previsione al fine di specificare che:

- (i) il fornitore potrà anche essere stabilito all'estero, in particolare nello Stato membro d'origine dell'intermediario, salvo naturalmente il rispetto dei presidi individuati nel Documento di consultazione (tra cui quello che l'accordo di esternalizzazione garantisca all'intermediario stesso, alle Autorità di vigilanza e alla UIF la possibilità di accedere ai locali in cui opera il fornitore); e che
- (ii) il responsabile interno della funzione antiriciclaggio, incaricato di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore, potrà essere nominato all'interno dell'organico della sede legale dell'intermediario (e quindi, non necessariamente presso la succursale).

Parte terza – Sezione II (Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette)

Salvo il caso di delega, il Documento di consultazione attribuisce al legale rappresentante "dell'impresa" la responsabilità delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

Non è tuttavia chiaro se, con riferimento alle succursali degli intermediari esteri, la disposizione intenda attribuire la responsabilità delle SOS al legale rappresentante dell'intermediario stesso (per cui l'organo di supervisione strategica, laddove preferisca assegnare tale responsabilità al *branch manager*, dovrà rilasciargli apposita delega), o se deve piuttosto intendersi che la responsabilità delle SOS è da ritenersi attribuita *ex lege* al *branch manager*.

Si chiede, pertanto, a codesta rispettabile Autorità di riformulare il testo o di inserire apposita previsione al fine di chiarire tale aspetto.

Inoltre, il Documento di consultazione dispone che la delega della responsabilità delle SOS non può essere attribuita a soggetti esterni al destinatario.

Nel caso delle succursali, si ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso di consentire la delega ad una persona inserita nell'organizzazione dell'intermediario ma presso la sede legale estera del medesimo, data l'assenza, in questo caso, di un vero e proprio rapporto di "alterità" tra succursale e sede legale. Si chiede pertanto a codesta rispettabile Autorità di confermare la posizione suddetta e, conseguentemente, di riformulare il testo o di inserire apposita previsione in tal senso.
